

All' **Organismo Pagatore AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia OPLO**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano – OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **Organismo Pagatore ARGEA Sardegna - ARGEA**
arcea@pec.agenziaarcea.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Alla **Regione Veneto**
agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Alla **Regione Lazio**
agricoltura@pec.regione.lazio.it
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla **Regione Basilicata**
dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Alla **Regione Campania**
dg.500700@pec.regione.campania.it

Alla **Regione Marche**
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla **Regione Abruzzo**

dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Friuli-Venezia Giulia**

agricoltura@certregione.fvg.it

Alla **Regione Siciliana**

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Alla **Regione Sardegna**

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Alla **Regione Umbria**

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla **Regione Puglia**

direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla **Regione Liguria**

agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla **Regione Valle d'Aosta**

agricoltura@regione.vda.it

Alla **Regione Molise**

regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla **Regione Calabria**

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla **Regione Piemonte**

agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Lombardia**

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla **PA Trento**

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Alla **PA Bolzano**

landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it

Alla **Regione Emilia-Romagna**

AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla **Regione Toscana**

regionetoscana@postacert.toscana.it

- Al **Coordinamento CAA Coldiretti**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **CAA Confagricoltura**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **CAA CIA**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA Unicaa**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c.

- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
- Al **Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it
area.agricolturaforeste@regione.veneto.it
- A **Leonardo SpA**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b). Intervento settoriale vitivinicolo Investimenti. Integrazione della circolare AGEA Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025. Sostegno fino all'80 per cento per gli investimenti con finalità ambientali.

La presente Circolare integra, per quanto riguarda l'intensità del sostegno, la documentazione tecnica e i controlli, la circolare AGEA Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025 e le successive disposizioni applicative relative all'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti. Restano ferme tutte le disposizioni non espressamente modificate o integrate con il presente atto.

L'integrazione dà attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 59, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/471, e all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, n. 635212, introdotto dal decreto ministeriale prot. n. 483563 del 18 settembre 2026.

1. Finalità e ambito di applicazione

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali può essere aumentato fino all'80 per cento dei costi di investimento ammissibili quando gli investimenti sono connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione o alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, ai sensi dell'articolo 57, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'aliquota maggiorata costituisce una deroga all'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 5, comma 1, del DM n. 635212/2024. Il suo riconoscimento non è automatico e riguarda esclusivamente gli investimenti per i quali sia dimostrato il concreto contributo positivo a una o più delle finalità ambientali indicate.

2. Investimenti interessati

Possono beneficiare dell'aliquota fino all'80 per cento gli investimenti riconducibili al punto 5 della scheda dell'intervento Investimenti del PSP, sezione Concezione specifici requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento, sotto la voce Per il pilastro ambientale.

L'elenco riportato nel PSP ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Possono pertanto essere ammessi ulteriori investimenti quando il richiedente ne dimostri la coerenza con l'articolo 57, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/2115 e il beneficio ambientale attraverso caratteristiche tecniche, parametri e documentazione oggettivamente verificabili.

Le Regioni e le Province autonome individuano nei propri provvedimenti attuativi le categorie di investimento attivate e la percentuale di sostegno applicabile, entro il limite massimo dell'80 per cento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Relazione tecnica ambientale e documentazione

Il richiedente che intende accedere all'aliquota maggiorata allega alla domanda di sostegno una relazione tecnica ambientale, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base del modello e della matrice tecnica resi disponibili da AGEA Coordinamento.

La relazione deve contenere almeno:

- l'individuazione puntuale del bene o dell'intervento e delle caratteristiche tecniche rilevanti;
- la descrizione della situazione aziendale e produttiva precedente all'investimento;
- l'indicazione della finalità ambientale perseguita e del collegamento con il PSP;
- il beneficio ambientale positivo atteso e i relativi indicatori di confronto;

- i dati utilizzati, le fonti documentali e il metodo di calcolo;
- la documentazione tecnica del bene, i preventivi, le schede del costruttore e ogni altro elemento necessario alla verifica ex ante ed ex post.

Il beneficio può riguardare, secondo la natura dell'investimento, la riduzione dei prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti, dei consumi idrici o energetici, dei combustibili e delle emissioni, il miglioramento dell'efficienza distributiva o produttiva, la produzione o l'impiego di energia rinnovabile, la refrigerazione efficiente, il recupero di sottoprodotti oppure altri risultati ambientali pertinenti.

Non è stabilita una soglia minima nazionale di miglioramento, salvo diversa previsione del PSP o dei provvedimenti regionali. Il beneficio dichiarato deve essere positivo, pertinente, misurabile, documentabile e controllabile. La sola denominazione commerciale o l'appartenenza generica del bene a una categoria ambientale non sono sufficienti per il riconoscimento dell'aliquota maggiorata.

4. Determinazione del sostegno

Il paragrafo della circolare AGEA Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025 relativo alla determinazione del sostegno è integrato come segue:

“In deroga all'aliquota ordinaria, il sostegno può essere aumentato fino all'80 per cento dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi alle finalità ambientali di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del DM n. 635212/2024. La percentuale effettivamente applicabile è stabilita dalla Regione o Provincia autonoma nel relativo provvedimento attuativo, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa unionale e nazionale e delle risorse disponibili.”

La parte della spesa riferita a beni, componenti o lavorazioni che non concorrono al beneficio ambientale è assoggettata all'aliquota ordinaria, salvo che costituisca elemento necessario e inscindibile dell'investimento ambientale e tale circostanza sia adeguatamente motivata e verificata in istruttoria.

5. Istruttoria e controlli

Gli Organismi Pagatori effettuano, oltre ai controlli già previsti dalla circolare n. 9910/2025, le seguenti verifiche:

- coerenza del bene o dell'intervento con le finalità ambientali e con il PSP;
- completezza e congruità della relazione tecnica e della documentazione probatoria;
- rispondenza delle caratteristiche dichiarate alle schede tecniche e ai preventivi;
- attendibilità dei dati di base e correttezza del metodo utilizzato per stimare il beneficio;
- effettiva acquisizione e installazione del bene con le caratteristiche approvate;
- mantenimento delle condizioni e disponibilità della documentazione utile ai controlli ex post;
- rispetto dell'intensità massima di aiuto, assenza di doppio finanziamento e disponibilità delle risorse.

Qualora il beneficio ambientale non sia dimostrato o il bene acquistato non possieda le caratteristiche tecniche approvate, l'aliquota maggiorata non può essere riconosciuta. Resta ferma, ove ne ricorrano tutte le condizioni, l'ammissibilità dell'investimento secondo l'aliquota ordinaria.

6. Domande già presentate per l'annualità 2026 2027

Per le domande relative all'annualità 2026/2027 già presentate alla data di efficacia del decreto ministeriale prot. n. 0483563 del 18 settembre 2026, l'eventuale accesso all'aliquota maggiorata è subordinato a uno specifico provvedimento regionale e alla possibilità di integrare la domanda senza pregiudicare la parità di trattamento, i criteri di selezione, la graduatoria e i diritti degli altri richiedenti.

Le Regioni e gli Organismi Pagatori definiscono termini, modalità e documentazione per l'integrazione, nonché le necessarie verifiche istruttorie. In assenza di tali condizioni, continuano ad applicarsi le aliquote previste al momento della presentazione della domanda.

7. Sistemi informativi e disposizioni operative

Gli Organismi Pagatori adeguano le proprie istruzioni operative e le procedure informatiche per distinguere l'aliquota ordinaria dall'aliquota maggiorata, acquisire la relazione tecnica e i relativi allegati, registrare la finalità ambientale, gli indicatori utilizzati e gli esiti delle verifiche, nonché assicurare la corretta imputazione finanziaria degli aiuti.

Le Regioni e le Province autonome comunicano agli Organismi Pagatori e ad AGEA Coordinamento al seguente indirizzo email serviziotorritorialearmonizzazione@agea.gov.it, le categorie di investimento attivate, le percentuali di sostegno, le modalità di trattamento delle domande già presentate e le eventuali condizioni aggiuntive previste dai provvedimenti regionali.

8. Decorrenza e disposizioni finali

Le presenti disposizioni si applicano dalla data di efficacia del decreto ministeriale prot. n. 483563 del 18 settembre 2026, fatti salvi gli adempimenti necessari per l'adeguamento del Piano Strategico nazionale (PSP 2023-2027), dei provvedimenti regionali e dei sistemi informativi. Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare continuano ad applicarsi la circolare AGEA Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025 e le successive disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO

(Salvatore Carfi)



'Firmato da SALVATORE CARFI
il 06-10-2026 08:15